



**IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE FERIALE CIVILE**

Composto da

Dott.ssa Laura CARMELLO

Presidente

Dott. Giovanni LIBERATI

Giudice relatore

Dott.ssa Anna CASTELLINO

Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11 settembre 2013, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di reclamo n. 25154 del 2013 avverso l'ordinanza pronunciata dal Giudice designato, Dott.ssa Silvia VITRO', il 31 luglio 2013, nella causa civile iscritta al n. 15999 del ruolo generale civile dell'anno 2013, avente ad oggetto responsabilità di amministratori di società di capitali.

promosso da

AMODEO BOVICELLI, difeso dagli avv.ti Nicola Sbrenna, Paolo Goretti, Andrea Guarini e Gabriella Simonis, per procura in calce alla comparsa di costituzione.

RECLAMANTE

contro

FALLIMENTO BATRAX SPA in liquidazione, in persona del Curatore dott. Valter Bullio, difeso dall'avv. Carlo Tabellini per procura in calce del ricorso ex art. 669 bis, 669 ter e 671 c.p.c.

RECLAMATO

al quale è riunito il procedimento di reclamo n. 25209 del 2013 avverso la medesima ordinanza pronunciata dal Giudice designato, Dott.ssa Silvia VITRO', il 31 luglio 2013.

promosso da

VITTORIO CAPPELLINI, difeso dall'avv.to Michele Tiecco e domiciliato in Torino presso l'Avvocato Bruna Prizzi, per procura in calce alla comparsa di costituzione.

RECLAMANTE

contro

FALLIMENTO BATRAX SPA in liquidazione, in persona del Curatore dott. Valter Bullio, difeso dall'avv. Carlo Tabellini per procura in calce del ricorso ex art. 669 bis, 669 ter e 671 c.p.c.

RECLAMATO

al quale è riunito il procedimento di reclamo n. 25210 del 2013 avverso la medesima ordinanza pronunciata dal Giudice designato, Dott.ssa Silvia VITRO', il 31 luglio 2013.

promosso da

DI RIENZO PIER FRANCESCO, difeso dall'avv.to Valerio Di Rienzo e domiciliato in Torino presso l'Avvocato Bruna Prizzi, per procura in calce alla comparsa di costituzione.

RECLAMANTE

contro

FALLIMENTO BATRAX SPA in liquidazione, in persona del Curatore dott. **Valter Bullio**, difeso dall'avv. Carlo Tabellini per procura in calce del ricorso ex art. 669 bis, 669 ter e 671 c.p.c.

RECLAMATO

al quale è riunito il procedimento di reclamo n. 25225 del 2013 avverso la medesima ordinanza pronunciata dal Giudice designato, Dott.ssa Silvia VITRO', il 31 luglio 2013.

promosso da

BILLERI FLAVIO, difeso dagli avv.ti Marco Bianchi, Giuseppe Ferranti, Roberto Gandin e Carlo Gallo, per procura in calce alla comparsa di costituzione.

RECLAMANTE

contro

FALLIMENTO BATRAX SPA in liquidazione, in persona del Curatore dott. **Valter Bullio**, difeso dall'avv. Carlo Tabellini per procura in calce del ricorso ex art. 669 bis, 669 ter e 671 c.p.c.

RECLAMATO

al quale è riunito il procedimento di reclamo n. 25226 del 2013 avverso la medesima ordinanza pronunciata dal Giudice designato, Dott.ssa Silvia VITRO', il 31 luglio 2013.

promosso da

MILLUCCI ALVARO, difeso dall'avv.to Paolo Maria Codovini e domiciliato presso l'avvocato Paola Cassina, per procura in calce alla comparsa di costituzione.

RECLAMANTE

contro

FALLIMENTO BATRAX SPA in liquidazione, in persona del Curatore dott. **Valter Bullio**, difesa dall'avv. Carlo Tabellini per procura in calce del ricorso ex art. 669 bis, 669 ter e 671 c.p.c.

RECLAMATO

al quale è riunito il procedimento di reclamo n. 25227 del 2013 avverso la medesima ordinanza pronunciata dal Giudice designato, Dott.ssa Silvia VITRO', il 31 luglio 2013.

promosso da

MARINELLI GIUSEPPE, difeso dall'avv.to Andrea Migliarini e dall'avv.to Gianantonio Dionisio, per procura in calce alla comparsa di costituzione.

RECLAMANTE

contro

FALLIMENTO BATRAX SPA in liquidazione, in persona del Curatore dott. **Valter Bullio**, difeso dall'avv. Carlo Tabellini per procura in calce del ricorso ex art. 669 bis, 669 ter e 671 c.p.c.

RECLAMATO

1. Deve preliminarmente rilevarsi, sia pure entro il limite della cognizione necessariamente sommaria propria di questa fase, la mancanza del prospettato pericolo nel ritardo, posto a fondamento della istanza di sequestro formulata dal Fallimento reclamato ed accolta dal primo giudice con l'ordinanza impugnata dai reclamanti.

1.1. Al riguardo il primo giudice ha sottolineato la scarsa consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio dei convenuti, quale evidenziata dalla procedura, nonché l'avvenuta costituzione da parte dei convenuti Bovicelli e Cappellini di un fondo patrimoniale su alcuni dei loro beni immobili, giustificando il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento, avvenuta nel giugno 2012, ed il deposito della istanza di sequestro, avvenuta il 23 maggio 2013, con la necessità di compiere i necessari accertamenti contabili e di indagare sulle cause del dissesto della società fallita, affermando, al riguardo, che:

"Rilevato che appare sussistere il periculum in mora, considerato:

.che dalla relazione di cui al doc. 24 attoreo appare risultare la scarsa consistenza, quantitativa e qualitativa, del patrimonio dei convenuti (a volte anche colpito da ipoteche), che appare sproporzionato rispetto all'entità del danno sopra indicato;

.che inoltre i convenuti Bovicelli e Cappellini risultano aver costituito un fondo patrimoniale sui loro complessi immobiliari a favore delle rispettive mogli;

.che il lasso di tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento (giugno 2012) e il deposito del presente ricorso cautelare è giustificabile con il riferimento alla necessità degli accertamenti contabili e dell'indagine sulle cause del dissesto della Batrax".

1.2. In proposito il Fallimento aveva, infatti, evidenziato la notevole sproporzione tra il patrimonio dei resistenti ed attuali reclamanti e l'ingente credito fatto valere (sproporzione desumibile dal prospetto analitico prodotto dal Fallimento come doc. 24), richiamando la giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui il requisito in questione può essere ravvisato alternativamente sulla base di elementi oggettivi e soggettivi.

2. In particolare procedura reclamata ha invocato i precedenti giurisprudenziali a sostegno dell'orientamento (seguito dal primo giudice) secondo cui la considerevole entità del danno lamentato legittimerebbe 'ex se' l'esigenza del creditore di tutelare le proprie ragioni, potendo desumersi il *periculum in mora* anche 'alternativamente', tramite criteri oggettivi (consistenti nella capacità patrimoniale del debitore rispetto all'entità del credito) e soggettivi (inerenti il comportamento del debitore).

2.1. In proposito si deve peraltro osservare che se dalle massime di alcune sentenze della Corte di Cassazione pare cogliersi la potenziale alternativa tra elementi oggettivi e soggettivi, ravvisandosi i primi nel "rapporto di proporzione, quantitativo e qualitativo, tra patrimonio del debitore e presunto ammontare del

credito da tutelare" (Cassazione civile, sez. III, 29/10/2001, n. 13400), dalla lettura delle relative motivazioni si ricava che:

a) nella specie era emerso che sull'unico immobile di proprietà del debitore era stato già trascritto un precedente sequestro, in seguito convalidato con conversione in pignoramento *"sicché fondato era il timore che la garanzia del credito, pacificamente rappresentata da quell'unico bene, in mancanza del sequestro, andasse dispersa"*;

b) parimenti, nella sentenza Cass. 17.7.1996, n. 6460 il riferimento agli elementi oggettivi e soggettivi è sempre rapportato alla presunzione che ne deriva in ordine all'imminente, sebbene non ancora attuale, compimento di atti dispositivi idonei a depauperare il patrimonio (parimenti in Cass. 13.2.2002, n. 2081).

2.2. Ancora, nelle pronunce di merito, si prospettano alternativamente i requisiti soggettivi e oggettivi, intendendosi però per tali, ad esempio, le *"cattive condizioni economiche risultanti da protesti, pignoramenti, azioni esecutive etc."* (Tribunale Milano, 17/11/1994) e richiedendosi in ogni caso il pericolo che il patrimonio *"sia o stia per essere sottratto, diminuito o comunque pregiudicato"* (così Tribunale Modena, sez. I, 20/12/2007).

3. Tale interpretazione pare dunque più corretta e coerente col dettato dell'art. 671 c.p.c., in quanto il concetto di *"perdita delle garanzie"* implica necessariamente una diminuzione delle stesse che non può consistere nella mera oggettiva sproporzione tra il credito e il patrimonio già *"ab origine"* esistente e di cui non sussistono ragioni specifiche per temere la sottrazione o dispersione.

4. Come evidenziato da alcuni reclamanti, diversamente opinando, il meno abbiente sarebbe sempre penalizzato rispetto al più abbiente per il solo fatto di non avere un patrimonio capiente rispetto alla ragione di credito fatta valere nei suoi confronti.

5. Non sembra, in conclusione, che la sola sproporzione tra il patrimonio del preteso debitore ed il credito vantato dalla parte ricorrente, preesistente al sorgere della ragione di credito vantata ed a cautela della quale è stato domandato il sequestro, consenta di ritenere sussistente il pericolo di dispersione o depauperamento di tale garanzia patrimoniale, per il quale occorrono elementi specifici, da cui presumere il possibile compimento da parte del debitore di atti distrattivi o dispersivi del suo patrimonio, che nella specie paiono mancanti.

6. Non sembrano, infatti, sussistenti elementi ulteriori o comportamenti specifici dei pretesi debitori ed attuale reclamanti dai quali ricavare tale pericolo, in quanto gli stessi paiono anteriori alla dichiarazione di fallimento e, dunque, alla possibile prospettazione di una responsabilità dei reclamanti nei confronti della procedura.

6.1. In particolare:

- l'ipoteca volontaria iscritta su parte dei beni in Perugia di proprietà del Marinelli fu iscritta a garanzia di un mutuo nel 2006 ed inoltre lo stesso Marinelli risulta aver acquistato tre unità immobiliari nel luglio 2012 (come si ricava dalla

relazione del 5 dicembre 2012, redatta dal geometra Piero Grosso su incarico della procedura, doc. 24 del Fallimento, come illustrato, in particolare, a pagina 5);

- il fondo patrimoniale su parte dei beni del Cupellini è stato costituito il 25 maggio 2012 e trascritto il 31 maggio 2012, dunque in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, pronunciata con sentenza del 14 giugno 2012 (come si ricava dalla suddetta relazione prodotta come doc. 24 dal Fallimento);

- infine il fondo patrimoniale su parte dei beni del Bovicelli posti in provincia di Perugia venne costituito nel 1995 (come si ricava da quanto esposto a pagina 13 della medesima relazione del geometra Grosso prodotta dal Fallimento quale documento 24).

6.2. Non sembrano, in conclusione, sussistenti gli elementi sulla base dei quali il primo giudice ha ravvisato l'esistenza del prospettato pericolo nel ritardo, posto a fondamento del provvedimento reclamato.

7. Tale pericolo non sembra neppure ravvisabile sulla base delle condotte poste in essere da reclamanti, amministratori e sindaci della Società dichiarata fallita (di cui, secondo la prospettazione della procedura, il Bovicelli sarebbe stato amministratore di fatto), in quanto, sia pure entro il limite della cognizione necessariamente sommaria propria di questa fase, non sembrano ravvisabili elementi univoci dei quali ricavare la prova del compimento di condotte pregiudizievoli per la società da parte dei reclamanti.

8. Deve, infatti, al riguardo, sommariamente evidenziarsi, nel merito e quanto alle più significative e rilevanti vicende della società poi dichiarata fallita, che:

- il 21.11.2001 Fabrizio Danna, titolare del marchio Jaggy, aveva ceduto alla S.p.a. Confezione Modi in persona del legale rappresentante Amodeo Bovicelli la quota di contitolarità del 50% del marchio Jaggy (doc. 5 del Fallimento);

- nella stessa data il Danna e la Confezioni Modi spa avevano perfezionato un contratto con Proges Design (di cui Danna era amministratore unico) con cui quest'ultima si era obbligata alla ideazione e creazione delle collezioni di abbigliamento (doc. 5 del Fallimento) mentre Confezione Modi si era impegnata a curarne la realizzazione e distribuzione sul mercato;

- il 2.1.2003 era stata costituita la società Batrax srl tra i soci: Confezione Modi spa (50% del capitale sociale); Fabrizio Danna (45%); Billeri Flavio & C. sas (5%); con oggetto sociale l'attività di commercio di articoli di abbigliamento;

- con scrittura del 15.2.2003 il Danna e la Confezione Modi avevano concesso alla Batrax la licenza d'uso del marchio Jaggy a titolo gratuito per l'anno 2003, con il diritto di "utilizzare" e "reclamizzare" tale segno distintivo, al fine di "testare il potenziale commerciale" del marchio, attribuendo a Batrax il compito di sperimentare sul mercato la linea contraddistinta con tale nome (doc. 6 del Fallimento);

- con scrittura privata 7-12-19/1/2004 i titolari del marchio (nel frattempo, il 31.12.2003, Confezione Modi aveva ceduto la propria quota di comproprietà del marchio e il 17,50 % del capitale sociale a Made It srl; il 28.10.2004 il 20% del

marchio verrà ceduto a Billeri per il 5% da Made It e per il 15% da Danna - doc. 10 bis del Fallimento) hanno concesso la licenza d'uso esclusivo di tale marchio per 5 anni alla Batrax, a fronte di un corrispettivo pari all'8% del fatturato annuo, conservando il diritto di utilizzazione del segno per l'eventuale attività promozionale che gli stessi potranno collateralmente decidere di avviare per diffondere il Marchio stesso ed impegnandosi a stipulare contratti con professionisti "volti a promuovere la diffusione del Marchio" (doc. 10 del Fallimento);

- con scrittura privata apparentemente datata 23.2.2004 (di cui il Fallimento contesta l'opponibilità in mancanza di data certa) il costo della attività promozionale è stato, invece, posto a carico di Batrax;

- il 27.6.2005 l'assemblea dei soci della Batrax ha deliberato la trasformazione di Batrax srl in Batrax spa; la nomina di un consiglio di amministrazione composto da Danna, Billeri e Loredana Barbero (moglie di Danna, precedentemente amministratore unico, poi sostituita il 2.12.2008 da Stefania Fabbiani); la nomina di un collegio sindacale composto da Alvaro Millucci (sostituito il 22.12.2008 da Di Rienzo a sua volta sostituito il 25.7.2011 da Gialotta), Vittorio Cappellini e Giuseppe Marinelli;

- dopo un primo periodo di progressivo aumento del fatturato (nel 2007 quasi 25.000.000,00 di euro) il 2008 segna l'inizio del progressivo declino della società con perdite a partire dal bilancio 2009;

- il 28.12.2011 la Batrax spa è stata sciolta con nomina del liquidatore nella persona del Danna e con sentenza del 14.6.2012 di questo Tribunale ne è stato dichiarato il fallimento.

9. Ora, sulla base di quanto emerge dai documenti prodotti e di quanto riferito dalle parti, il progetto imprenditoriale complessivo, pare, entro il limite della cognizione sommaria propria di questa fase, fosse strutturato nel senso che il Danna avrebbe dovuto provvedere alla ideazione ed al disegno delle collezioni, Billeri alla creazione dei modelli e Confezione Modi alla produzione dei campionari, che sarebbero poi stati venduti alla Batrax, che ne avrebbe dovuto promuovere la distribuzione sul mercato, pubblicizzando i prodotti, ordinando a Confezione Modi i capi da produrre in base agli ordini raccolti dai propri agenti, acquistando i prodotti e collocandoli quindi sul mercato.

9.1. La non totale chiarezza del progetto imprenditoriale esistente e dei rapporti tra i vari soggetti che ne facevano parte (specie quanto agli oneri da sostenere da parte di ciascuno) e, soprattutto, la peculiarità del settore commerciale nel quale lo stesso avrebbe dovuto svolgersi, e cioè, sostanzialmente, quello della moda, nell'ambito del quale, come accennato, avrebbe dovuto essere lanciato (mediante adeguata attività promozionale e pubblicitaria) il marchio Jaggy, non consentono, allo stato, sulla base degli elementi disponibili, di individuare con chiarezza i criteri di distribuzione dei costi di promozione del segno distintivo e delle consulenze, come pure di valutare la correttezza della capitalizzazione dei costi

per le spese pubblicitarie, di ricerca e sviluppo, oggetto degli addebiti mossi dalla procedura a tutti i convenuti.

9.2. La mancanza di una approfondita analisi del progetto imprenditoriale e del suo funzionamento, nonché di una indagine sulle prassi imprenditoriali e commerciali esistenti nello specifico settore della moda, soprattutto in relazione ad un marchio nuovo, da promuovere e lanciare sul mercato, non consente, allo stato, di ritenere sussistenti gli addebiti mossi dalla curatela ai convenuti, di cui, quindi, non possono neppure, allo stato, essere ritenute sussistenti condotte contrarie agli obblighi di legge, da cui ricavare il prospettato pericolo nel ritardo posto a fondamento della istanza di sequestro.

10. Per ciò che concerne, in particolare, le spese promozionali e di pubblicità del marchio (pari ad euro 6.312.220,13), che, ad avviso della curatela, in contrasto con la prassi di settore e con la scrittura del gennaio 2004, sarebbero state indebitamente poste a carico della società fallita, deve rilevarsi che ciò pare essere avvenuto sulla base della suddetta scrittura privata del febbraio 2004, tra l'altro sempre richiamata nelle fatture per le royalties allegate dalla stessa curatela (prodotte come documento 4R dal fallimento), che, ad un sommario esame, non sembrano essere state contraffatte in vista del sopralluogo e dell'accesso della Guardia di Finanza, e di cui non vi sono elementi, allo stato, per dubitare della opponibilità, anche quanto alla data.

10.1. Risulta, inoltre, al riguardo significativa la circostanza che tali royalties erano in un primo momento state ridotte (nella misura del 4% per il 2008) e, successivamente, oggetto di rinuncia, con la conseguenza che il pregiudizio lamentato dalla curatela in conseguenza del carico indebito conseguente a tali spese pare, in ogni caso, in parte compensato dalla riduzione e dalla rinuncia a tali royalties (non contestata ed emergente dai documenti di cui ai numeri 20 e 21 del Bovicelli).

10.2. La mancanza di adeguato approfondimento sulle caratteristiche e la validità del progetto imprenditoriale sopra delineato e sulla sua rispondenza alla prassi del settore, nonché la peculiarità di quest'ultimo, impediscono, poi, come accennato, di valutare, allo stato, la correttezza e convenienza di tali accordi, in ragione della peculiarità della incidenza delle spese promozionali e pubblicità di un nuovo marchio da lanciare sul mercato.

11. Analogo ordine di considerazioni può essere svolto per quello che riguarda i costi per le consulenze stilistiche, di ricerca di tessuti e realizzazione di campionari svolte da Danna (peraltro estraneo a questo giudizio in quanto non destinatario delle istanze della curatela), Billeri e Bovicelli, sia perché non vi sono elementi, allo stato, per ritenere che tali attività non siano state effettivamente svolte, sia perché, come accennato, il mancato approfondimento sulle prassi commerciali dello specifico settore della moda non consente, allo stato, di ritenere che tali prestazioni non fossero di pertinenza rispetto all'attività di distribuzione svolta dalla società Batrax.

11.1. In particolare la mancanza di indicazioni univoche circa le caratteristiche, la struttura e la convenienza della complessiva operazione economica nella quale si inseriva l'attività di distribuzione della società dichiarata fallita, tra cui, soprattutto, la congruità del prezzo di acquisto da parte della stessa dei capi già ideati e realizzati, non consente, allo stato, di ritenere non giustificate le suddette spese di consulenza, che, secondo la prospettazione della curatela, non avrebbero dovuto gravare sulla Batrax: tale affermazione, anche entro il limite della cognizione sommaria propria di questa fase, richiede, in ogni caso, una indagine sul prezzo di acquisto dei capi ideati e realizzati, per verificare se lo stesso fosse corrispondente a quello di mercato o se invece esso fosse depurato dei suddetti costi di consulenza (da porre a carico, di conseguenza, della Batrax), anche alla luce della circostanza che la società Confezione Modi era stata fornitore esclusivo della Batrax fino al 2007 e da 2008 in percentuale compresa tra il 95% ed il 66% del totale (come si ricava dal documento 7 bis prodotto dal Fallimento).

12. Tali considerazioni incidono anche sulla valutazione della sussistenza delle erronee contabilizzazioni lamentate dalla curatela, sia perché le stesse sarebbero, secondo la prospettazione della curatela, conseguenti ai suddetti costi impropriamente gravanti sulla fallita (che, come accennato, allo stato non vi sono elementi per ritenere con certezza indebitamente sostenuti); sia perché l'evidenziata peculiarità del settore commerciale di riferimento o la necessità di promuovere e lanciare un nuovo marchio non consentono di escludere la correttezza della capitalizzazione dei costi per la pubblicità, parendo gli stessi momenti eccezionali della vita imprenditoriale della società, connessi, come accennato, alla promozione di un nuovo marchio.

12.1. Analoghe considerazioni possono essere svolte per quello che riguarda i costi per ricerca e sviluppo.

13. Neppure, allo stato, pare condivisibile la censura della curatela sulla non corretta valutazione dei crediti inesigibili, che avrebbero dovuto essere svalutati in misura diversa, in quanto la svalutazione dei crediti prospettata e compiuta dalla curatela è stata effettuata ex post nel 2012, in una prospettiva liquidatoria, in vista della procedura concorsuale, mentre era stata compiuta dagli amministratori in un'ottica di continuità dell'attività di impresa, che all'epoca non poteva essere esclusa, con la conseguenza che non sembra, allo stato, possa essere ritenuta scorretta.

14. Per le medesime ragioni non è ancora chiaro il momento in cui si è verificata la perdita del capitale sociale o una sua riduzione al di sotto del minimo legale, né quando ciò sia stato percepibile da parte degli amministratori e dei sindaci, né quale sia stato il danno conseguente alla indebita prosecuzione della attività di impresa in assenza di ricostituzione del capitale sociale, con la conseguenza che anche sotto questo profilo non sembrano, allo stato ed entro il limite della già indicata cognizione sommaria propria di questa fase, sussistenti le responsabilità per la violazione degli obblighi di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile;

non essendovi elementi, come accennato, per ritenere che, come sostenuto dalla curatela, il patrimonio netto della società sarebbe stato negativo sin dall'esercizio 2006.

15. In conclusione non sembrano sussistenti i presupposti per autorizzare la cauteia richiesta dalla curatela e disposta dal primo giudice, dovendo essere esclusa la sussistenza del prospettato pericolo nel ritardo e non essendovi elementi chiari ed univoci della sussistenza delle condotte addebitate ai convenuti, della loro contrarietà agli obblighi imposti agli amministratori ed ai sindaci e delle conseguenze che ne sarebbero derivate sul patrimonio sociale.

16. In accoglimento di tutti i reclami l'ordinanza impugnata deve, pertanto essere revocata.

17. L'accoglimento dei reclami, con la revoca della ordinanza reclamata ed il diniego della cauteia richiesta, comporta, poi, anche la condanna della procedura alla rifusione delle spese di entrambe le fasi del giudizio cautelare a favore di tutti i reclamanti: esse vengono liquidate d'ufficio, in assenza di note, come da dispositivo, tenendo conto della complessità della vicenda e delle questioni di fatto e di diritto trattate.

P. Q. M.

Visti gli artt. 669 septies e terdecies e 671 c.p.c.

Revoca l'ordinanza reclamata, pronunziata dal Giudice designato di questo Tribunale, Dott.ssa Silvia Vitro, il 31 luglio 2013.

Condanna il Fallimento della S.p.a. BATRAX in liquidazione a rimborsare le spese processuali ad Amodeo BOVICELLI, che si liquidano in € 738,74 per anticipazioni, € 5.000 per la prima fase del giudizio cautelare ed € 5.000 per la fase di reclamo, oltre c.p.a. ed i.v.a.

Condanna il Fallimento della S.p.a. BATRAX in liquidazione a rimborsare le spese processuali a Vittorio CAPPELLINI, che si liquidano in € 487,76 per anticipazioni, € 5.000 per la prima fase del giudizio cautelare ed € 5.000 per la fase di reclamo, oltre c.p.a. ed i.v.a.

Condanna il Fallimento della S.p.a. BATRAX in liquidazione a rimborsare le spese processuali a Pier Francesco DI RIENZO, che si liquidano in € 487,76 per anticipazioni, € 5.000 per la prima fase del giudizio cautelare ed € 5.000 per la fase di reclamo, oltre c.p.a. ed i.v.a.


Condanna il Fallimento della S.p.a. BATRAX in liquidazione a rimborsare le spese processuali a Flavio BILIERI, che si liquidano in € 591,13 per anticipazioni, € 5.000 per la prima fase del giudizio cautelare ed € 5.000 per la fase di reclamo, oltre c.p.a. ed i.v.a.

Condanna il Fallimento della S.p.a. BATRAX in liquidazione a rimborsare le spese processuali ad Alvaro MILLUCCI, che si liquidano in € 548,13 per anticipazioni, € 5.000 per la prima fase del giudizio cautelare ed € 5.000 per la fase di reclamo, oltre c.p.a. ed i.v.a.

Condanna il Fallimento della S.p.a. BATRAX in liquidazione a rimborsare le spese processuali a Giuseppe MARINELLI, che si liquidano in € 814.74 per anticipazioni, € 5.000 per la prima fase del giudizio cautelare ed € 5.000 per fase di reclamo, oltre c.p.a. ed i.v.a.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della sezione feriale civile, addì 11 settembre 2013.


IL PRESIDENTE



Depositato in Cancelleria

In data

14/9/13



IL CASO.it

